



# *Ministero della Transizione Ecologica*

Direzione Generale per il Risanamento Ambientale

Il Direttore Generale

**Decreto con determinazione motivata di conclusione positiva, ex articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, della conferenza di servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale “Taranto”, indetta con nota del 10 maggio 2021 con protocollo n. 48996, per l’approvazione del “Piano di Caratterizzazione dell’area denominata Land E (ex Sidercomit)”. Commissari Straordinari ILVA SpA in Amministrazione Straordinaria.**

**Vista** la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;

**Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in particolare gli articoli 14 e segg.;

**Vista** la Legge 9 dicembre 1998, n. 426 recante “Nuovi interventi in campo ambientale” che individua il sito di “Taranto” come intervento di bonifica di interesse nazionale;

**Visto** il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

**Visto** il Decreto del Ministro dell’Ambiente del 10 gennaio 2000 recante “Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Taranto”;

**Visto** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, in particolare gli articoli 242 e 252;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 97 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”;

**Visto** il Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 132, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i Beni e le Attività Culturali, delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, dello Sviluppo Economico, degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019 recante il conferimento al dott. Giuseppe Lo Presti dell’incarico di Direttore della Direzione Generale per

il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

**Visto** il Decreto della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 130 del 14 ottobre 2020 recante "Definizione del formato della modulistica da compilare per la presentazione dell'istanza per l'approvazione del Piano di caratterizzazione di aree ricadenti all'interno dei perimetri di siti di interesse nazionale";

**Visto** il Decreto-Legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla Legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" che all'articolo 2, comma 1, dispone che "il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è ridenominato Ministero della Transizione Ecologica";

**Considerato** che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2017, all'articolo 12, prevede che gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale da realizzare nelle aree riportate nell'Allegato 8 della domanda di AIA della AM InvestCo Italy srl siano eseguiti dai Commissari Straordinari ILVA SpA in Amministrazione Straordinaria;

**Visto** il "Piano di Caratterizzazione dell'area denominata Land E (ex Sidercomit)" e i relativi allegati trasmessi dai Commissari Straordinari ILVA SpA in Amministrazione Straordinaria con le note del 12 aprile 2021, acquisite al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 37304 del 12 aprile 2021 e al n. 41957 del 22 aprile 2021;

**Vista** la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica del 28 aprile 2021 con protocollo n. 44240 con la quale si chiede ai Commissari Straordinari ILVA SpA in Amministrazione Straordinaria di perfezionare l'istanza di cui al punto precedente secondo quanto stabilito dal Decreto della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 130 del 14 ottobre 2020;

**Vista** la documentazione integrativa al "Piano di Caratterizzazione dell'area denominata Land E (ex Sidercomit)" trasmessa dai Commissari Straordinari ILVA SpA in Amministrazione Straordinaria con nota del 5 maggio 2021, acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 47565 del 5 maggio 2021;

**Vista** la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica del 10 maggio 2021 con protocollo n. 48996 con la quale è stata convocata una conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, per l'approvazione del "Piano di Caratterizzazione dell'area denominata Land E (ex Sidercomit)" e i relativi allegati trasmessi dai Commissari Straordinari ILVA SpA in Amministrazione Straordinaria con le note del 12 aprile 2021, così come integrata dalla documentazione trasmessa dai Commissari Straordinari ILVA SpA in Amministrazione Straordinaria con nota del 5 maggio 2021;

**Vista** la nota dell'ARPA Puglia del 14 maggio 2021 con protocollo n. 35960, acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 51724 del 14 maggio 2021, con la quale si chiede ulteriore documentazione integrativa al "Piano di Caratterizzazione dell'area denominata Land E (ex Sidercomit)";

**Vista** la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica del 19 maggio con protocollo n. 53432 con la quale si dispone, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la sospensione, fino alla ricezione delle integrazioni richieste dall'ARPA Puglia e comunque per un massimo di 30 giorni, dei termini di conclusione del procedimento indicati nella nota della Direzione Generale per il

Risanamento Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica del 10 maggio 2021 con protocollo n. 48996;

**Vista** la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica del 28 maggio 2021 con protocollo n. 57427 con la quale si comunica che i Commissari Straordinari ILVA SpA in Amministrazione Straordinaria, con nota del 18 maggio 2021 hanno già trasmesso le integrazioni richieste dall'ARPA Puglia e pertanto si conferma che le determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza di servizi decisoria devono essere trasmesse entro i termini stabiliti dalla nota di indizione del 10 maggio 2021 con protocollo n. 48996;

**Visto** il parere del Comune di Taranto trasmesso con nota dell'8 giugno 2021 con protocollo n. 86877, acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 61521 dell'8 giugno 2021;

**Visto** il parere dell'ARPA Puglia trasmesso con nota del 30 giugno 2021 con protocollo n. 46960, acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 70027 del 30 giugno 2021;

**Visto** il parere della Provincia di Taranto trasmesso con nota del 2 luglio 2021 con protocollo n. 22464, acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 71565 del 5 luglio 2021;

**Visto** il parere dell'ISPRA trasmesso con nota del 5 luglio 2021 con protocollo n. 35902, acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 71945 del 5 luglio 2021;

**Vista** la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica del 9 luglio 2021 con protocollo n. 74198 con la quale, al fine di acquisire eventuali osservazioni, sono state comunicate, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, le condizioni e le prescrizioni che si intendono riportare nel decreto di approvazione del "Piano di Caratterizzazione dell'area denominata Land E (ex Sidercomit)";

**Considerato** che è altresì pervenuta, successivamente alla comunicazione ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 di cui al punto precedente, la nota della ASL Taranto del 15 luglio 2021 con protocollo n. 159401, acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 77125 del 15 luglio 2021;

**Considerato che** l'articolo 242, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che il Ministero della Transizione Ecologica "si avvale per l'istruttoria tecnica del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA)" e che non si ravvisano ragioni per discostarsi dalle valutazioni tecniche emerse dalle risultanze istruttorie espresse nei richiamati pareri, in particolare in quelli dell'ARPA Puglia e dell'ISPRA, il cui ritardo nell'acquisizione non può qualificarsi in termini di silenzio-assenso;

**Tenuto conto** che nella nota di indizione della conferenza di servizi decisoria è stato indicato il termine di 15 giorni dal ricevimento della nota stessa per la richiesta al soggetto proponente, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, di integrazioni documentali o approfondimenti, nonché chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni;

**Tenuto conto** che nella nota di indizione della conferenza di servizi decisoria è stato indicato il termine di 45 giorni dal ricevimento della nota stessa per la trasmissione, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, delle proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, formulate in termini di assenso o dissenso e recanti, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

**Considerato** che l'articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prescrive l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora siano stati acquisiti esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora l'Amministrazione ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;

**Ritenuto** che alla luce degli atti di assenso, anche implicito, acquisiti mediante conferenza di servizi decisoria, sussistono i presupposti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

## **DECRETA**

### **ARTICOLO UNICO**

1. È approvato “Piano di Caratterizzazione dell'area denominata Land E (ex Sidercomit)” e i relativi allegati trasmessi dai Commissari Straordinari ILVA SpA in Amministrazione Straordinaria con le note del 12 aprile 2021, così come integrato dalla documentazione trasmessa dai Commissari Straordinari ILVA SpA in Amministrazione Straordinaria con nota del 5 maggio 2021 e con nota del 18 maggio 2021, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
  1. il piano operativo degli interventi previsti, comprensivo del dettagliato cronoprogramma con l'indicazione della data di inizio dei lavori, deve essere condiviso con l'ARPA Puglia anche al fine di garantire l'espletamento delle attività di validazione da parte della medesima Agenzia;
  2. il numero dei sondaggi deve essere integrato con 3 sondaggi (totale 15 sondaggi) posti in posizione centrale rispetto all'intero sito;
  3. compatibilmente con le condizioni di sicurezza strutturale degli edifici per salvaguardare l'incolumità del personale impegnato nelle attività di caratterizzazione, deve essere valutato lo spostamento di uno dei sondaggi previsti all'interno di uno dei capannoni adibiti ad opificio. In ogni caso, l'eventuale spostamento deve essere valutato dall'Ente di controllo durante i sopralluoghi all'avvio delle attività in contraddittorio;
  4. i 4 piezometri di nuova costruzione, in caso di realizzazione, devono essere ubicati 2 a monte e 2 a valle del sito. In particolare, almeno 1 dei piezometri di nuova costruzione deve essere realizzato nelle postazioni corrispondenti ai sondaggi aggiuntivi ubicati in posizione centrale rispetto al sito e devono essere approfonditi fino al raggiungimento del substrato pelitico;
  5. in caso di rinvenimento di livelli stratigrafici dallo spessore di almeno 50 cm con evidenze di inquinamento o particolari caratteristiche organolettiche, deve essere prelevato un campione non mediato in aggiunta a quelli previsti per sondaggio;
  6. laddove le postazioni di sondaggio ricadano in punti con spessore di Suolo Superficiale (0-1 metro) ridotto per la presenza di roccia e non idoneo per la formazione di campioni di materiale incoerente da sottoporre alle analisi di laboratorio, deve essere realizzato un sondaggio aggiuntivo entro il raggio di 1 m al fine di integrare le quantità di campione di terreno dello stesso orizzonte stratigrafico;

7. durante i sopralluoghi all'avvio delle attività in contraddittorio, l'ARPA deve valutare l'opportunità di prelevare campioni di suolo nell'intervallo di profondità 0-10 cm, in zone non asfaltate o pavimentate in prossimità delle postazioni di sondaggio proposte. L'esatta localizzazione del prelievo dei top soil deve essere individuata il giorno stesso dell'avvio delle attività in contraddittorio alla presenza dell'Ente di controllo;
  8. in caso di rinvenimento di materiali di riporto nel corso dell'esecuzione dei sondaggi ambientali è necessario procedere ad una loro valutazione coerentemente a quanto definito dalla circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con protocollo n. 13338 del 14 maggio 2014 (test di cessione ai sensi del Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998), per verificare se essi possano rappresentare fonte di contaminazione primaria per le acque sotterranee: per ogni sondaggio devono essere distinti gli spessori di materiale di riporto e litologia naturale sottostante, con conseguente campionamento delle due matrici. Sui materiali di riporto deve essere condotto il test di cessione con le metodiche indicate dal Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 e devono essere ricercati tutti i metalli di cui alla Tabella 2, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, integrati da Vanadio e Cianuri liberi (limiti pareri ISS: <https://w3.iss.it/site/BancaDatiBonifiche/>). I risultati sull'eluato devono essere confrontati con i limiti della citata Tabella 2. Inoltre, laddove i materiali di riporto risultino conformi ai limiti del test di cessione, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 41, comma 3, della Legge 9 agosto 2013, n. 98, si deve procedere all'analisi sulla frazione passante i 2 mm del suddetto materiale, ricercando i parametri indicati per il set analitico proposto per i terreni e riportati nell'Allegato "A13";
  9. il Piano operativo deve contenere:
    - a. una tabella riepilogativa di vincoli e aree protette presenti nella zona (SIC, SIN, ZPS, PAI, PPTR, etc.), con esplicita indicazione della loro eventuale sovrapposizione con il sito e delle eventuali direttive e misure di salvaguardia presenti al fine di riordinato il quadro dei vincoli territoriali;
    - b. un approfondimento relativamente alle indagini pregresse che deve contenere i riferimenti dei procedimenti (bonifiche/AIA/Altro) nell'ambito dei quali sono state effettuate le indagini pregresse nonché un esame dettagliato degli esiti di tali indagini da collocare temporalmente. Inoltre, deve essere verificato se risultano agli atti della ILVA SpA in Amministrazione Straordinaria documenti che attestino la validazione delle stesse indagini da parte dell'Ente di controllo;
  10. il report conclusivo delle indagini deve essere corredato di grafici e tabelle in formato Excel®, mentre i dati cartografici (perimetrazione del sito, planimetrie, ubicazione dei punti d'indagine, etc.) devono essere forniti in formato vettoriale QGIS®, accompagnati dai relativi metadati;
  11. deve essere verificata, in fase di indagine, l'eventuale presenza di impianti e sottoservizi (metanodotti, elettrodotti, etc..) mediante indagini dirette, in modo da effettuare le operazioni in piena sicurezza.
2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal giorno della notifica.

**Il Direttore Generale**

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)